



UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0028164 / 2013

Data: 01/08/2013

Rep: Decreti rettorali

Num: 1095 / 2013

UFFICIO AFFARI GENERALI

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare l'articolo 46;
- VISTE:** le Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento dei dipartimenti, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, emanate con D.R. 18 luglio 2012, n. 9920, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento generale di Ateneo;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un'apposita commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, preventivamente alla presentazione agli Organi dell'Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;
- VISTE:** le delibere del Senato Accademico n. 35 del 23 gennaio 2013 e n. 55 del 13 febbraio 2013 con le quali è stato adottato l'iter procedurale per l'approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le linee guida da osservarsi nella redazione dei regolamenti delle strutture;
- VISTA:** la nota informativa inviata alle strutture prot. n. 6773/2013 del 19.2.2013;
- VISTA:** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 15 maggio 2013 con la quale ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al regolamento suddetto;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n.118 del 29 maggio 2013 con la quale è stato approvato il regolamento suddetto, evidenziando dei rilievi di legittimità e di merito;
- VISTA:** la delibera del Consiglio del dipartimento di Biologia n. 180 del 9 luglio 2013 con la quale ha approvato, il proprio regolamento di funzionamento, tenuto dei rilievi evidenziati dal Senato Accademico e approvati con le maggioranze prescritte;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del dipartimento di Biologia allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE

Prof. M. Augello

Regolamento del DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Il Dipartimento

1. Il Dipartimento di Biologia è una struttura didattica e scientifica dell'Ateneo deputata alla promozione della ricerca biologica e all'organizzazione e al sostegno della didattica nel campo biologico. La biologia è la scienza che studia tutto ciò che riguarda la vita microbica, vegetale e animale, uomo compreso ed il Dipartimento di Biologia si caratterizza per uno spazio culturale proprio che mira a sviluppare e trasmettere le conoscenze, principalmente di base, della vita nei suoi molteplici livelli di organizzazione da quello molecolare a quello ecosistemico.

2. Il Dipartimento è organizzato in unità operative come di seguito definite (Art. 1.4) prevalentemente riferibili all'area culturale CUN 05 con specifico riferimento ai settori concorsuali e ai settori scientifico disciplinari riportati nell'Allegato 1. Eventuali modifiche nella afferenza al dipartimento dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari non comportano modifiche al presente regolamento.

3. La sede amministrativa del dipartimento di Biologia attualmente è situata in Via L. Ghini n° 13.

4. Il Dipartimento opera in più sedi caratterizzate dalla presenza di spazi per lo svolgimento delle attività di didattica sperimentale e di ricerca nelle quali trovano spazio (studi, laboratori e servizi) docenti, personale tecnico, dottorandi e studenti. L'affinità culturale dei docenti operanti nelle diverse sedi e la comunanza di specifiche esigenze nella organizzazione e conduzione delle attività di ricerca e di didattica sperimentale permettono di definire diverse Unità operative (elencate in Allegato 2). Tali unità operative, che non hanno rappresentatività esterna, hanno come unico scopo quello di concorrere di concerto a garantire la gestione corrente delle diverse attività dipartimentali. Il Direttore, sentiti i docenti operanti nelle diverse unità, delega per ciascuna di esse un coordinatore a cui fare riferimento per curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle quali l'unità opera. L'eventuale modifica dell'organizzazione logistica delle unità operative non comporta la modifica del presente regolamento.

5. Afferiscono al Dipartimento di Biologia le attività didattiche riportate negli Allegati 3 e 4. Eventuali modifiche degli allegati non comportano modifiche al presente regolamento.

Articolo 2 - Il Direttore

1. Per le modalità di designazione del Direttore e le relative funzioni, si rinvia agli articoli 24, 49 e 50 dello Statuto di Ateneo.

Con riferimento alla gestione di specifici fondi, il Direttore la esercita, di norma, attribuendo la delega conferita in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo. La delega, prevista dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, è rinnovata ogni anno e può essere revocata dal Direttore del Dipartimento, motivatamente, in caso di inadempienze. Tale delega è esercitata per mezzo di un programma di gestione on line

2. Con l'unico scopo di concorrere a superare le difficoltà derivanti dalla frammentazione logistica del Dipartimento il Direttore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, delega i coordinatori delle unità operative alla gestione dell'orario di lavoro (permessi e ferie) del personale tecnico assegnato al gruppo stesso e per l'attribuzione delle eventuali ore di lavoro straordinario nell'ambito del monte ore assegnato.

3. Il Direttore costituisce annualmente il fondo economale e ne delega, nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la gestione al Responsabile Amministrativo.

Articolo 3 - Consiglio di Dipartimento

1. Per la composizione del Consiglio del dipartimento e le relative funzioni, si rinvia all'articolo 25 dello Statuto e ai regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio è composto dai professori, dai ricercatori a tempo determinato e indeterminato, dal responsabile amministrativo che svolge funzioni verbalizzanti, dai rappresentanti: del personale tecnico amministrativo; degli studenti; dei dottorandi, dei titolari di borse di studio e di assegni di ricerca, e degli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale ed eletti ai sensi di quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri del consiglio, invitare alle sedute, senza diritto di voto, il responsabile dell'unità didattica, al fine di relazionare su singoli argomenti di sua competenza iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 4 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e non esercita alcun potere deliberativo.
2. Per la composizione della Giunta si rinvia all'articolo 26 dello Statuto e ai regolamenti di Ateneo. Oltre al Direttore e al Vicedirettore la Giunta è composta secondo quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto, comma 3, da una componente docente di tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori. Ciascuna delle seguenti rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento:
 - personale tecnico amministrativo;
 - studenti;
 - dottorandi, specializzandi e assegnisti,elegge al suo interno 1 rappresentante. Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, il rappresentante viene eletto da tutto il personale afferente al dipartimento tra i rappresentanti in Consiglio.
3. La rappresentanza della componente docente viene eletta tramite votazione a scrutinio segreto, successiva alla presentazione di almeno tre candidature per fascia. Ogni docente (ordinari, associati e ricercatori) dispone di un voto. Risultano eletti i tre candidati di ogni fascia che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. Le rappresentanze del personale tecnico amministrativo; degli studenti; dei dottorandi, specializzandi e assegnisti, vengono elette tramite votazione a scrutinio segreto, successiva alla presentazione di almeno una candidatura per categoria. Ogni elettore dispone di un voto. Risulta eletto il candidato di ogni categoria che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, risulterà eletto il più anziano in ruolo per il personale docente e tecnico amministrativo; il più giovane di età per gli studenti, dottorandi, specializzandi e assegnisti.

Articolo 5 - Il Comitato Consultivo

1. Il Dipartimento si avvale del Comitato consultivo quale strumento di indagine, di analisi e di individuazione di possibili soluzioni delle problematiche dipartimentali, a supporto del Direttore e della attività istruttoria della Giunta. Il Comitato consultivo non esercita alcun potere deliberativo.
2. Il Comitato consultivo è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, dal Vicedirettore, dal Responsabile Amministrativo (con funzioni verbalizzanti), dal Responsabile dell'Unità didattica (per gli argomenti di competenza), dai coordinatori delle unità operative (vedi Articolo 1.4), da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei dottorandi, borsisti e assegnisti. Tali rappresentanze sono individuate da e fra i rispettivi rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. I componenti del Comitato Consultivo possono delegare di volta in volta un proprio sostituto.

Articolo 6 - Funzionamento degli Organi

1. Nell'ultima seduta dell'anno del Consiglio di Dipartimento dovrà essere approvato il calendario delle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento per l'anno successivo. Il calendario sarà pubblicato, a cura della Segreteria Amministrativa, sulla bacheca elettronica del Dipartimento.

2. Le convocazioni delle sedute della Giunta e del Consiglio di Dipartimento sono effettuate via e-mail almeno cinque giorni prima della data della seduta, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.
3. Le giustificazioni per le assenze possono essere inviate anche via e-mail all'indirizzo appositamente predisposto dalla Segreteria Amministrativa.
4. Il Responsabile Amministrativo, coadiuvato per quanto di competenza dal Responsabile dell'unità didattica, predispone gli schemi di delibera inerenti i punti all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento e li pubblica nella bacheca elettronica riservata ai membri del Consiglio stesso. Gli schemi di delibera, discussi e opportunamente modificati durante la seduta del Consiglio sono approvati seduta stante.
5. Per quanto attiene alla validità delle riunioni e delle deliberazioni si rimanda all'Art.51 dello Statuto.
6. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un solo consigliere presente, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali modifiche sono subordinate alla approvazione del consiglio. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti del collegio. La richiesta di inserimento di un punto all'ordine del giorno deve pervenire al direttore almeno 6 giorni prima della data del consiglio.
7. Salvo quanto diversamente disposto, le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti.
8. Alla votazione per scrutinio segreto si procede nel caso in cui ciò sia prescritto dalle leggi o dai regolamenti o disposto da circolari ministeriali, ovvero venga deliberato dal consiglio.
9. Successivamente il Responsabile Amministrativo provvede a pubblicare il verbale del Consiglio sulla bacheca elettronica visibile a tutte le componenti dell'Ateneo.

Articolo 7 - Segreteria Amministrativa

1. La Segreteria Amministrativa cura tutti gli atti amministrativo contabili e fornisce supporto organizzativo alle attività del Dipartimento secondo quanto previsto nei Regolamenti di Ateneo.
2. Rende disponibili le quote parte di bilancio ai docenti delegandoli di potere ordinativo tramite un programma di gestione on line dei fondi ed autorizza, attraverso il medesimo programma, gli ordinativi di spesa che i suddetti docenti predispongono on line. Oltre alla predisposizione degli ordini di acquisto, e con modalità che soddisfano quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, i suddetti docenti sono delegati anche a compilare i prospetti di liquidazione delle spese collegate agli ordini.

Articolo 8 - Utilizzo delle Strutture assegnate al Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento delibera sull'uso degli spazi assegnati al Dipartimento. Oltre al personale afferente al Dipartimento sono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento gli iscritti ai corsi di studio, gli iscritti al dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione, ai master, gli assegnatari di borse di studio e di assegni di ricerca, i laureandi e i tirocinanti il cui relatore o tutore afferisca al Dipartimento.

I visitatori esterni sono ammessi a frequentare i locali del Dipartimento solo se autorizzati dal Consiglio di Dipartimento e previa verifica dell'esistenza di idonee coperture assicurative.

TITOLO II: DIDATTICA

Articolo 9

1. Il Direttore del Dipartimento di Biologia ed il Consiglio dello stesso assumeranno tutte le funzioni di promozione, coordinamento e gestione della didattica ad essi affidate dallo Statuto dell'Università di Pisa rispettivamente articoli 24 e 25.

2. Il Dipartimento di Biologia, promuove, coordina e gestisce le attività didattiche riportate negli Allegati 3 e 4 del presente regolamento, facendo riferimento agli articoli 27 e 32-37 dello Statuto dell'Università di Pisa

3. La Commissione paritetica docenti-studenti è istituita secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo. Si prevede l'eventuale aggiornamento della numerosità della medesima immediatamente dopo ogni rinnovo della componente studentesca. Il responsabile dell'Unità didattica può essere invitata dal Direttore ai lavori della Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento senza diritto di voto. Per l'individuazione della componente docente l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento. L'elezione avviene tramite votazione a scrutinio segreto, successiva alla presentazione di almeno un numero di candidature pari alla componente docente prevista. Ogni docente dispone di un voto. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale colui che ha maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità il più giovane. Per la componente studentesca l'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento. In caso di parità prevale colui che è iscritto da minor tempo al corso di studio e in caso di ulteriore parità dal più giovane. L'elezione avviene tramite votazione a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze.

Articolo 10 - *Assemblee studentesche*

E' consentito agli studenti lo svolgimento di assemblee con eventuale sospensione della didattica per non più di 10 ore nell'arco dell'anno. L'assemblea deve essere richiesta al direttore a firma della maggioranza più uno dei rappresentanti degli studenti in consiglio con almeno 5 giorni di anticipo. L'autorizzazione allo svolgimento dell'assemblea deve essere data dal direttore .

Articolo 11 - *Gestione dei corsi di laurea interdipartimentali*¹

1. Il Dipartimento di Biologia ed il Dipartimento di Scienze della Terra cooperano alla gestione ed al corretto funzionamento dei corsi interdipartimentali riportati nell'Allegato 4.

2. Viene istituito un Gruppo di Coordinamento che ha il compito di istruire le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici nonché la programmazione didattica annuale anche in relazione alle coperture degli insegnamenti, da sottoporre all'approvazione dei Consigli dei due Dipartimenti, in base a quanto deliberato dai relativi consigli di corso di studio e/o dalle commissioni didattiche paritetiche. Il Gruppo di coordinamento avrà anche il compito di coordinare l'offerta di personale docente dei due dipartimenti per soddisfare i requisiti qualitativi e quantitativi di sostenibilità dei corsi di studio partecipati.

3. Il Gruppo di Coordinamento è costituito dai Direttori dei Dipartimenti interessati, dai Presidenti e vice Presidenti dei corsi di laurea e da uno studente indicato da e fra i rappresentanti degli studenti di ciascun corso di laurea. E' previsto un unico Gruppo di Coordinamento per i diversi corsi di laurea interdipartimentali a cui concorrono il Dipartimento di Biologia e il Dipartimento di Scienze della Terra.

Articolo 12 - *Disposizioni transitorie e finali*

1. Fino alla conclusione delle attività formative (completamento degli ultimi due cicli) il Dipartimento partecipa all'attività dei dottorati di cui all'allegato 3.

2. Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

4. Il presente regolamento entra in vigore 15 gg dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

ALLEGATO 1

Il docenti del dipartimento di Biologia afferiscono ai seguenti:

- a: settori concorsuali 05/A1, 05/A2, 057B1, 05/B2, 05/C1, 05/D1,05/E1, 05/E2, 05/I1, 06/M1, 13/D1, riferibili prevalentemente all'area 05

- b) settori scientifico disciplinari BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/08, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19, MED42,

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

ALLEGATO 2

Il Dipartimento di Biologia attualmente si articola nelle seguenti Unità Operative:

- Biochimica, Via San Zeno n° 51 e Via San Zeno n° 35-39
- Biologia Cellulare e dello Sviluppo, S.S. 12 Abetone e Brennero n° 4
- Biologia Marina ed Ecologia, Via Derna n° 1
- Botanica, Via L. Ghini n°13
- Etologia, Via Volta n° 6
- Fisiologia Generale, Via San Zeno n°31
- Fisiologia Vegetale, Via L. Ghini n°13
- Genetica, Via Derna n° 1 e Via San Zeno n° 35-39
- Zoologia e Antropologia, Via Volta n° 4 e Via Derna n° 1

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

ALLEGATO 3

Afferiscono al Dipartimento di Biologia i Corsi di laurea in:

Biotecnologie (L-2);
Scienze Biologiche (L-13);

ed i Corsi di Laurea Magistrali in:

Biologia Applicata alla Biomedicina (LM-6);
Biologia Marina (LM-6);
Conservazione ed Evoluzione (interclasse LM-6/LM-60);
Biologia Molecolare e Cellulare (LM-6);
Biotecnologie molecolari ed industriali (LM-8);

Afferiscono altresì al Dipartimento di Biologia:

il Dottorato di Biologia;
il Master in Comunicazione sanitaria in ambito biomedico, sociale e pedagogico.

Inoltre il Dipartimento collabora ai seguenti Dottorati Regionali Pegaso:

Dottorato in Biochimica e Biologia Molecolare, sede amministrativa UNISI;
Dottorato Toscano di Neuroscienze, sede amministrativa UNIFI.

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

ALLEGATO 4

Il Dipartimento di Biologia ed il Dipartimento di Scienze della Terra cooperano alla gestione dei seguenti corsi interdipartimentali:

Scienze Naturali e Ambientali (L-32),	dipartimento di riferimento Biologia
Scienze Ambientali (LM-75),	dipartimento di riferimento Scienze della Terra